



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

() ORIGINALE

() COPIA

N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTISETTE** del mese di **FEBBRAIO** alle **ore 21,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in **sessione ordinaria** seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano

			Presenti	Assenti
1	FIORINI	MATTIA	SI	
2	CAMIA	MATTEO	SI	
3	CANEPA	MONICA	SI	
4	DELBONO	DAVIDE	SI	
5	GIUDICE	GIAN LUCA	SI	
6	MAGNONE	MAXIMILIANO	SI	
7	MORETTI	GIULIA	SI	
8	PELUFFO	MARINA	SI	
9	SPOTORNO	GIOVANNI	SI	
10	BONASERA	FRANCESCO	SI	
11	SPIGA	SALVATORE	SI	
12	MARCENARO	MATTEO		SI
13	RICCOBENE	FRANCESCO		SI
Totale N.			11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Dott. **Mattia FIORINI - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI, altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di Stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1, comma 707, lettera a) della Legge di Stabilità per l'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge (*di seguito Regolamento comunale*);

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 02/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento comunale;

VISTI i commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RILEVATO che il legislatore, con l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, così come modificato dall'art.1, comma 37, della Legge 27/12/2017 n. 205, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso, anche per l'anno 2018, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in

cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

ATTESO che nell'anno 2015 non è stata assunta la Deliberazione di approvazione delle aliquote IMU ma che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, sono state prorogate le aliquote deliberate nell'anno 2014;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi, dando atto, altresì, che non vi sono aumenti rispetto alle aliquote già in vigore per questo Comune;

RILEVATO che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1a Commissione Consigliare nella seduta del 17/02/2018;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., allegato al presente atto;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA) su 11 consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di determinare **le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018**, già in vigore per gli anni 2016 e 2017, così come di seguito:

Abitazione principale e relative pertinenze (1) (solo per gli immobili accatastati nelle Categoria A1, A8 e A9) Detrazione nella misura di €. 200,00.	0,35% (3,5 per mille)
Unità immobiliari e relative pertinenze (1) locate con contratto di affitto registrato a soggetti che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale (2).	0,6% (6 per mille)
Unità immobiliari e relative pertinenze (1) concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e le adibiscono ad abitazione principale (2).	0,6% (6 per mille)
Unità immobiliari accatastate nella Categoria C1 – Negozi e botteghe.	0,8% (8 per mille)
Unità immobiliari accatastate nella Categoria D (3) ad eccezione di quelle classificate nel gruppo D/10 che sono esenti.	0,8% (8 per mille)
Per tutti gli immobili soggetti all’Imposta Municipale Propria, che non scontano le aliquote di cui ai punti precedenti	1,06% (10,6 per mille)

- (1) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- (2) Per usufruire della aliquota prevista il soggetto passivo deve presentare, entro il 30 giugno 2019, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., indicando gli estremi degli immobili concessi in locazione, il nominativo del locatario e confermando che quest’ultimo adibisce i locali ad abitazione principale (così come definita dall’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214). La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate.
- (3) Per tali immobili è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille), mentre è riservata al Comune la differenza d’imposta tra l’aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella deliberata dal Comune dello 0,8% (8 per mille).
- 2) di dare atto che la presente Deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a voler provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE

Con separata votazione, con voti favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti 2 (Francesco BONASERA, Salvatore SPIGA), su 11 Consiglieri presenti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione Armonizzato 2018-2019-2020.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 27 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

SINDACO FIORINI MATTIA

Punto numero 5: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2018". Stesso discorso della precedente: anche questa come tutte le aliquote è stata discussa in commissione. Ci sono osservazioni? Pongo allora in votazione il punto numero 5 "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote per l'anno 2018". Chi è a favore? Chi si astiene? 2. Immediata esecutività. Chi è a favore? Chi si astiene?

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' TECNICA: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME PARERE:
FAVOREVOLE**

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.

**REGOLARITA' CONTABILE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:
FAVOREVOLE**

DATA 12.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Marianna MARZOCCA**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to **Dott. Mattia FIORINI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott.ssa Michela GAGGERO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 27.03.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to **Pietro SCIANDRA**

ESTRATTO COPIA CONFORME CONSERVATO AGLI ATTI D'UFFICIO

Spotorno, 26.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela GAGGERO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, 26.03.2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela GAGGERO

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data 27.03.2018.